

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01112/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso, numero di registro generale 1112 del 2025, proposto da:

Anna Lucia D'Amelio, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Cicenìa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione e del Pnrr, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;

nei confronti

Consuelo Capolupo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.83665 del 24.12.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria di

merito del concorso indetto con DM 26 ottobre 2023 n.205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;

b) di tutti i verbali redatti e sottoscritti, ivi compresi i voti, i giudizi, le valutazioni, ove e se lesivi, e dei quali si ignorano completamente i contenuti;

c) del silenzio maturato sulla istanza di attivazione di autotutela amministrativa inoltrata dalla dott.ssa D’Amelio in data 13.9.2024;

d) del decreto dipartimentale n.2575 del 6.12.2023, con il quale è stato approvato il Bando, ove e se lesivo;

e) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, ivi compresi: 1. l’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli – n.14165 del 29.8.2024, con il quale è stata dichiarata l’inesistenza di qualsiasi graduatoria contenente l’elenco degli idonei; 2. il DM 26 ottobre 2023 n.205, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ove e se lesivo; 3. il decreto dipartimentale n.78 del 17.1.2024, con il quale è stata disposta l’integrazione dei posti destinati al concorso bandito con il decreto dipartimentale n.2575 del 6.12.2023, ove e se lesivo; 4. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.69623 del 5.11.2024; 5. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.68792 del 31.10.2024; 6. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.67554 del 28.10.2024; 6. il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.53685 del 6.9.2024;

nonché per l’accertamento e per la declaratoria del diritto della dott.ssa D’Amelio ad essere utilmente collocata nella graduatoria di merito del concorso indetto con DM 26 ottobre 2023 n.205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;

e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, a voler inserire, in posizione utile, la dott.ssa D’Amelio nella

graduatoria di merito del concorso indetto con DM 26 ottobre 2023 n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Letta l’ordinanza collegiale della Sezione, n. 2372 del 20.03.2025, del seguente tenore:

“Rilevato che l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria di mero stile, senza produrre né memoria difensiva, né, come doveroso ai sensi dell’art. 46 comma 2 c.p.a., gli atti del procedimento, precludendo pertanto al Collegio, anche ai fini della decisione cautelare, l’esame degli stessi; Osservato che, a tutela delle posizioni giuridiche di tutti i controinteressati, occorre integrare il contraddittorio ex art. 49 c.p.a. e notificare il ricorso a tutti coloro che sono utilmente posizionati in graduatoria; Ritenuto pertanto necessario che l’amministrazione resistente trasmetta, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla ricorrente i dati e riferimenti utili alla predetta notifica la quale dovrà essere perfezionata a cura della ricorrente entro il successivo termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; Osservato che, quanto alle azioni introdotte, parte ricorrente ha formulato contestualmente sia la domanda di annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria ex art. 29 c.p.a., sia la domanda di accertamento del silenzio ex art. 117 c.p.a. sull’istanza inoltrata in data 13 settembre 2024 ed esse pertanto devono essere trattate con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a.; Ritenuto che pertanto il ricorso debba essere rinviato all’esito dell’integrazione del contraddittorio, anche ai fini dell’esame della domanda cautelare, alla camera di consiglio del 28 maggio 2025; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., nei termini previsti in motivazione”;

Letta l’istanza di parte ricorrente del 3.04.2025, del seguente tenore: “(...) ad oggi, le Amministrazioni intime non hanno adempiuto agli incombeni istruttori previsti con l’ordinanza n. 2372/2025, precludendo così la corretta instaurazione del contraddittorio processuale; al fine di non pregiudicare ulteriormente la posizione giuridica della ricorrente, appare utile, a seguito dell’inottemperanza manifestata dal

Ministero resistente, richiedere l'autorizzazione a procedere alla notificazione a tutti i controinteressati del ricorso per cui è causa attraverso pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero di controinteressati; (...) rivolge istanza affinché, al fine di non pregiudicare ulteriormente la posizione giuridica della ricorrente, il Presidente della Sez. IV del TAR Campania voglia, sussistendone le condizioni, anche con provvedimento monocratico, autorizzare l'integrazione del contraddittorio attraverso la notificazione per pubblici proclami, mercé pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (...);

Rilevato che esigenze di speditezza del ricorso inducono ad accogliere tale richiesta, disponendo le seguenti modalità di notifica:

- la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>), l'amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza del Presidente della Quarta Sezione del TAR Campania – Napoli, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito

venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso;

- considerata l'imputabilità delle difficoltà riscontrate nel reperire gli indirizzi dei controinteressati al comportamento omissivo dell'amministrazione, nessun costo potrà essere addebitato al ricorrente né per la pubblicazione sul sito istituzionale, né per il rilascio dell'attestazione (non potrà essere addebitato alcun costo a qualunque titolo esso sia richiesto);

le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza presidenziale, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

Rilevato, infine, che va confermato il rinvio, in prosieguo, dell'ulteriore trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, già disposta con la predetta ordinanza collegiale della Sezione n. 2372/2025;

P.Q.M.

Dispone, ad integrazione dell'ordinanza collegiale della Sezione, n. 2372/2025, che l'integrazione del contraddittorio, già ivi disposta, venga effettuata, ex art. 49 comma 3 c.p.a., con le modalità e nei termini, previsti in motivazione e conferma il rinvio, in prosieguo, alla camera di consiglio del 28 maggio 2025.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso, in Napoli, il giorno 4 aprile 2025.

Il Presidente
Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.